



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ufficio del Segretario Generale

Palazzo Municipale - Corso Umberto I, n. 30

e-mail: segretariogenerale@comunediribera.ag.it

Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Servizi
p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai capi Gruppo Consiliari
Al Sindaco
Ai componenti la Giunta Comunale
Ai Revisori dei Conti

SEDE

Prot. 8855 del 16.05.2016

DIRETTIVA 8/2016

OGGETTO: Prime indicazioni operative per l'applicazione del nuovo codice degli appalti (d. lgs. 18.4.2016, n. 50) .

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 19.4.2014 (S.O. n. 10/L) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 con il quale – in esecuzione della legge 28.1.2016, n.11- si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione, provvedendo contestualmente al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo codice "*disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione*" (art. 1, comma 1).

Ai sensi dell'art. 220 il nuovo codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 19 aprile 2016. Dalla medesima data risulta abrogato il vecchio codice approvato con il d.lgs. 163/2006 (cfr. art. 217, comma 1, lett. e), mentre il regolamento di cui al DPR 207/2010 viene abrogato con decorrenza immediata solo in parte e per il resto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del codice, costituiti da decreti ministeriali e direttive o altri atti dell'ANAC (cfr. (art. 217, comma 1, lett. u).

Nel dettaglio continueranno ad essere vigenti le disposizioni del DPR 207/2010 di cui alla parte II, titolo II, capo I (artt. 14-43), al titolo XI, capi I e II (artt. 239-248), agli articoli 254, 255 e 256, alla parte II, Titolo IX, Capo I (artt. 178-202), alla parte II, titolo XI, capo II (artt. 241-248) (vedi artt. 23, 24, 111, 146 del nuovo Codice)

Nelle more di una lettura più approfondita e sistematica, per agevolare la quale si segnala la tabella di concordanza tra il nuovo e il vecchio codice con riguardo anche ai principi della legge delega e alle direttive europee pubblicata sul S.O. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale del 19.4.2016, con la presente direttiva si intendono fornire alcune indicazioni operative circa l'assetto delle competenze allo svolgimento di procedure di individuazione di contraenti con cui stipulare contratti di concessione e/o di appalto di lavori, servizi e forniture.

Disciplina da applicare nel territorio della Regione Siciliana a far data dell'entrata in vigore (19 aprile 2016) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Con l'art. 217, comma 1 lettera e) del D.lgs n. 50/2016 è stata prevista l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche .

Pertanto a far data dall'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 (19 aprile 2016) non sono più vigenti le norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, cui la legge regionale n. 12/2011, ancora vigente fa rinvio.

La Regione Siciliana, che in forza delle disposizioni contenute nell'art. 14, lettera g), dello Statuto, ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, con la tuttora vigente legge regionale n. 12/2011 si “ è dotata di una disciplina organica sui contratti pubblici e lo ha fatto mediante un rinvio di tipo dinamico al D.lgs 163 del 2006 e alle successive modifiche ed integrazioni (art.1 comma1).... ” (in tal senso TAR Sicilia Palermo Sez. III sentenza 468 del 28/02/2013).

La giurisprudenza amministrativa e contabile hanno già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi di rinvio dinamico ad una norma statale, quale è quello contenuto nell'articolo 1, comma 1, della L.R. n.12/2011, tale rinvio deve ritenersi valido anche in relazione alle eventuali successive norme emanate a seguito dell'abrogazione di quelle vigenti al momento del rinvio.

Conseguentemente , come evidenziato nella Circolare dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità prot. n. 86313 del 4/5/2016, tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso.

Ma cosa rimane in vigore della vigente legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 a seguito dell'entrata in vigore (19 aprile 2016) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ?

Secondo l'orientamento della Corte Costituzionale ormai consolidato (già richiamato nel parere n. 193/2009 dell'Ufficio Legislativo e Legale) devono essere ricondotti alla competenza esclusiva dello Stato le materie dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione (sentenze 401 e 431 del 2007 della Corte Costituzionale).

In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale le norme relative alle procedure di selezione ed ai criteri di aggiudicazione sono strumentali a garantire la “ tutela della concorrenza”, per cui è sottratta alle regioni a statuto speciale la competenza a fissare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato (sentenze 186 e 221 del 2010).

Lo stesso carattere è stato riconosciuto alle norme aventi ad oggetto la disciplina delle offerte anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria (sentenza 184 del 2011).

Ciò premesso, ed a puro titolo indicativo, risultano inderogabili le disposizioni del codice che regolano :
la procedura di evidenza pubblica;
quelle concernenti l'attuazione del rapporto contrattuale;
le norme in materia di qualificazione e gare (selezione dei concorrenti, procedure e criteri di aggiudicazione);
esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei lavori, contabilità e collaudo);
in materia di contenzioso.

Conseguentemente, atteso il collegamento funzionale della L.R. n.12/2011 con la disciplina abrogata e con quella sopravvenuta, attuativa di direttive europee:

- l'articolo 19 della L.R. n. 12/2011 (Criteri di aggiudicazione) non risulta più operativo e quindi non sono più applicabili le disposizioni in esso contenute;

- tutti i riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella L.R. n. 12/2011 e nel Decreto Presidenziale n.13/2012, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D.Lgs. n.50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione (vedi tabella di corrispondenza).

LE PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI

La qualificazione obbligatoria delle Stazioni appaltanti

L'art. 38 ha dettato una puntuale disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, finalizzata alla costituzione da parte dell'Anac di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, che saranno abilitate ad effettuare procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

In pratica, il principio generale è che oltre una certa soglia (contratti di valore superiore ad € 150.000 in caso di lavori ed € 40.000 in caso di forniture e servizi) per poter effettuare procedure di affidamento le stazioni appaltanti devono essere in possesso di una qualificazione rilasciata dall'Anac.

Al di sotto di tale soglia, si applica la disciplina di cui all'art. 37. Essa consente alle stazioni appaltanti di procedere "direttamente ad autonomamente" ad acquisire forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 e lavori di importo inferiore ad € 150.000.

Le stazioni appaltanti che non sono in possesso della necessaria qualificazione procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in due modi: o ricorrendo ad una centrale di committenza oppure mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti in possesso della qualificazione obbligatoria (art. 37, comma 3).

Il comma 4, dell'art. 37 disciplina in modo puntuale le modalità cui debbono far ricorso i comuni non capoluogo, confermando di fatto la disciplina previgente da ultimo dettata dall'art. 9, comma 4, del d.l. 66/2014 che è stato contestualmente abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. ss) del codice (centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati, unione di comuni ovvero convenzione con altri enti per costituire centrali di committenza ovvero stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta).

Il comma 5, dell'art. 37, però, innova lo strumento della convenzione per la costituzione di centrali uniche di committenza tra comuni non capoluogo di provincia, prevedendo che con DPCM da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del codice, saranno individuati "*gli ambiti territoriali di riferimento*" di tali convenzioni, stabilendo criteri e modalità per la costituzione delle centrali di committenza tra comuni.

Nelle more di tale nuova disciplina, che potrà introdurre soglie minime di territorio e/o di abitanti per la valida costituzione di una centrale unica di committenza tra enti locali, si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, secondo cui si considerano "qualificate" le centrali di committenza iscritte all'AUSA di cui all'art. 33-ter del d.l. 179/2012 e s.m.i..

Pertanto, le attuali centrali di committenza costituite in forma di convenzione tra i Comuni possono continuare ad operare, nel regime transitorio, a condizione che la CUC sia già stata iscritta all'anagrafe (AUSA), posto che il requisito dell'iscrizione è sostitutivo della qualificazione.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, l'Anac non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non hanno conseguito la qualificazione (art. 38, comma 8).

Gli obblighi di e-procurement

Si deve rilevare che l'art. 37, comma 1, fa salvi "*gli obblighi di utilizzo e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*".

Ne consegue che viene confermato l'attuale sistema, da ultimo modificato dalla legge n. 208/2015, sugli obblighi di utilizzare il Mepa o altri strumenti telematici di acquisizione, nonché le convenzioni Consip.

Tali norme non risultano, infatti, abrogate dall'art. 217 del codice.

Non risulta, in particolare, abrogato il comma 3 dell'art. 23-ter del d.l. 90/2014 aggiunto dalla legge di stabilità 2016, secondo cui è fatto salvo quanto previsto "*dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24*

aprile 2014, n. 66”); in pratica, i comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000 euro debbono, comunque, rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici, che pone obblighi di ricorso al Mepa, obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni Consip (art. art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014 e Dpcm 24.12.2015 pubblicato in GURI n. 32 del 9.2.2016, che entrerà in vigore il 13.8.2016) o delle centrali regionali e, nel caso di mera facoltà di utilizzare tali strumenti, obblighi di raffronto dei parametri prezzo-qualità.

Categorie merceologiche individuate dall’art 1, comma 7, del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, sia cartacei che elettronici)

Per tali categorie merceologiche si segnala l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (di almeno il 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le altre categorie) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività

Per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività si segnala l'obbligo di approvvigionarsi tramite Consip spa e soggetto aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali. E’ possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, “*qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa*” (cit. comma 516 legge n. 208/2015). Per organo di vertice amministrativo, la Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, con la deliberazione n. 14 depositata il 24 febbraio 2016, anche se riferita all’analogo disposizione prevista dal comma 510 dell’art. 1 della stessa legge, ha precisato che si deve intendere il dirigente apicale e non un organo politico, in quanto, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Tuel, i dirigenti hanno competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, mentre gli organi di governo: Consiglio e Giunta comunale, possono operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Si ritiene quindi che per organo di vertice amministrativo debba intendersi la figura del segretario/direttore generale dell’Ente locale. Si segnala che tale disposizione ha l’obiettivo di un risparmio di spesa annuale - da raggiungere nel triennio 2016-2018 - pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 e che tali risparmi sono utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica e che la mancata osservanza di tali procedure e risparmi può dar luogo a danno erariale e a responsabilità disciplinare. Si osserva infine che – ad oggi – non risulta tuttavia predisposto il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione su cui Consip S.p.A o il soggetto aggregatore interessato dovrebbe programmare gli acquisti di beni e servizi informatici di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al medesimo piano.

Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture Quadro di sintesi :

Per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 1.000 €

Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.

Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 1.000 e 40.000 €

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

Per lavori di importo compreso tra 1.000 e 150.000 €

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Vi è, inoltre, comunque, l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta* Secondo un'interpretazione logico-sistematica della norma de qua, l'obbligo di aggregazione sembrerebbe non sussistere laddove i Comuni non capoluogo ricorressero a strumenti telematici di acquisto (Convenzioni o Accordi Quadro con adesione/acquisizione diretta) perfezionate a seguito di procedure aggiudicate da centrali di committenza qualificate (ad esempio Consip).

Da segnalare, anche al fine di valutarne la portata applicativa, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 37 secondo cui “ *le stazioni appaltanti provvedono, altresì, ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune per le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza*”.

Soglie di rilevanza comunitaria

Ai sensi dell'art. 35 le disposizioni del codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Il codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Affidamenti contratti sotto soglia.

I contratti sotto soglia sono disciplinati dall'art. 36.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 (***rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità***) ***nonché nel rispetto del principio di rotazione*** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 (ricorso alle centrali di committenza) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, **adeguatamente motivato** o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino euro 209.000 per le forniture e i servizi e fino a 150.000 euro per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 (**senza previa pubblicazione di un bando di gara**) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Dal 19 aprile nei vari atti gestionali si devono cambiare tutti i riferimenti normativi in caso di acquisti sotto la soglia comunitaria ed in particolare, il responsabile del procedimento non deve più citare il regolamento di acquisizione in economia.

Obbligo di motivazione

Le stazioni appaltanti hanno, comunque, la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina a contrarre, non devono limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, ma devono, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate in aderenza :

- a) *al principio di economicità*, tenuto conto dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) *al principio di efficacia*, tenuto conto della congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) *al principio di tempestività*, tenuto conto dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) *al principio di correttezza*, tenuto conto di una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) *al principio di libera concorrenza*, tenuto conto dell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) *al principio di non discriminazione e di parità di trattamento*, effettuata una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) *al principio di trasparenza e pubblicità*, tenuto conto della conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) *al principio di proporzionalità*, in considerazione dell'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) *al principio di rotazione*, evitando il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro

L'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture

di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, **adeguatamente motivato**, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta.

I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, non essendo più previsto nell'attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli urgenti imprevisti o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.

Il RUP può procedere con l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori ai 1.000 euro fino ad importi inferiori ai 40 mila euro:

- A. interagendo con il mercato elettronico (per gli enti locali non necessariamente il MEPA);
- B. in caso di carenza/inadeguatezza del prodotto/servizio attivando un procedimento autonomo "tradizionale".

Il RUP può procedere con l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori ai 1.000 euro senza interagire con il mercato elettronico.

L'individuazione concreta dell'affidatario può avvenire attraverso la pubblicazione di un avviso/bando semplificato oppure attraverso indagini di mercato o attingendo da elenchi – già adottati dalla stazione appaltante – purché compatibili con il nuovo codice.

In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Verifica dei requisiti

Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 (il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici).

Stipula contratto e pubblicazione

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 (209.000 euro).

L'art. 36, comma 2, lett. b), dispone che i contratti riguardanti **lavori** di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e i contratti relativi a **servizi e forniture** di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (209.000 euro) possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all'esigenza che intendono soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche

minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.

Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

Il sistema degli elenchi degli operatori (così come l'indagine di mercato) a stretto rigore non è prevista dall'articolo 36 per gli affidamenti *infra* i 40.000 euro ma per le altre fasce di importo previste sempre in ambito sotto soglia comunitaria in particolare (art. 36, comma 1):

lett. b)

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

lett. c)

per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Il microsistema normativo indicato nelle lettere appena riportate diventerà operativo solo in seguito all'adozione delle linee guida dell'ANAC di cui al comma 7 dell'articolo 36 secondo cui:

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

Proprio quest'ultima disposizione (art. 216, comma 9 del nuovo codice) puntualizza che:

“Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”.

La fase dell'indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Pertanto, la stazione appaltante avrà cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando altresì le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici,

formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

La stazione appaltante dovrà, comunque, assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso dovrà indicare almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine sul mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.

A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

Elenchi di operatori

La stazione appaltante può anche individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi di operatori.

Il principio di trasparenza esige che si tratti di elenchi costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità.

L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Una volta costituito l'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, l'operatore economico può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Gli elenchi sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Selezione degli operatori economici

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco.

In tale ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'accento posto dal legislatore sul richiamato criterio induce a ritenere che le amministrazioni debbano favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

Il numero minimo di cinque operatori da invitare, ove esistenti, non esclude che la stazione appaltante definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore a cinque al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Modalità di partecipazione

Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3).

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

L'invito dovrebbe dunque almeno contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP.

All'invito dovrebbero essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Criteri di aggiudicazione

Per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni di cui all'art. 95 del Codice che, al comma 4, consente la possibilità di aggiudicare la gara sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

La mantenuta facoltà, **purchè adeguatamente motivata**, di ricorso al criterio del minor prezzo per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro rende applicabile la disciplina dell'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o mediante offerta a prezzi unitari

Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità, nell'intenzione del legislatore semplificate, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. E' fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 d.P.R. n. 445/2000).

Stipula contratto e pubblicazione

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. b) dell'art. 36 unitamente alla

pubblicazione dell'esito della procedura negoziata, rientra tra gli obblighi di pubblicità già previsti a carico delle stazioni appaltanti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. Un utile complemento alla pubblicazione dei menzionati dati è rappresentato dalla previa pubblicazione dell'esito dell'indagine di mercato.

La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura delineata ricalca quella dettata al comma 2, lett. b), con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

Devono pertanto ritenersi replicate le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici .

Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Obblighi di trasparenza

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. La pubblicazione ha l'effetto della decorrenza dei termini (30 giorni) per il ricorso innanzi al giudice amministrativo

Il comma 2-*bis* dell'articolo 120 del decreto legislativo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) prevede che "il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell' articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività".

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

I criteri di aggiudicazione nel nuovo Codice degli Appalti

I criteri di aggiudicazioni previsti dal nuovo Codice sono solo due:

- a) massimo ribasso;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nuovo codice dei contratti compie la scelta di considerare l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio prevalente rispetto al massimo ribasso.

Queste previsioni trovano la loro radice nell'articolo 95. Per effetto di questa disposizione si verificano i seguenti casi nei quali è obbligatoria l'Oepv (offerta economicamente più vantaggiosa), rispetto al Mr (massimo ribasso):

Tipo di appalto	Oepv obbligatoria	Mr facoltativo
In generale, tutti gli appalti e gli affidamenti dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee	sì	no
Contratti relativi ai servizi sociali	sì	no
Contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	sì	no
Contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera (sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto)	sì	no
Lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo	no	sì
servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato	no	sì
servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (209.000 euro per gli enti locali), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo	no	sì

Obbligo di motivazione.

Poiché il criterio del massimo ribasso è utilizzabile esclusivamente in via subordinata all'Oepv e solo laddove lo consenta il codice, occorre motivare espressamente nella determinazione a contrattare e nel bando la ragione in base alla quale si esercita la facoltà di avvalersi della Mr, come prevede l'articolo 95, comma 5, del codice: “*Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta*”.

Occorre, dunque, prevedere una specifica formula nelle determinazioni a contrattare, del seguente tenore:

" Richiamato l'articolo 95 del d.lgs 50/2016, e in particolare il suo comma 4, che elenca le circostanze al verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

constatato che:

- si rientra in una delle ipotesi contemplate dall'articolo 95, comma 5, in quanto si tratta di:[lasciare solo l'opzione corretta]

- lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, dandosi atto che la gara viene effettuata sulla base del progetto esecutivo, in modo da assicurare la rispondenza ai requisiti di qualità;

- servizio o fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; nel caso di specie, infatti, la prestazione richiesta presenta:

caratteristiche standardizzate, in quanto ...

le condizioni sono stabilite dal mercato, poiché ...

- servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016, e cioè 209.000 euro per gli enti locali), caratterizzati da elevata ripetitività dal momento che ...; si dà atto che non si tratta di servizio o fornitura di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo".

L'obbligo di motivazione non è soddisfatto solo dando atto che l'affidamento oggetto della determinazione a contrattare rientra in una delle ipotesi di facoltà di utilizzare il Mr, perché occorre spiegare alternativamente che:

- a) si tratti di contratti aventi caratteristiche standardizzate;
- b) le condizioni sono stabilite dal mercato;
- c) vi sia elevata ripetitività, laddove si tratti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Non esiste una definizione di "contratti con caratteristiche standardizzate".

Tipico esempio di fornitura con caratteristica standardizzata è l'acquisto di cancelleria: matite, penne, gomme, puntatrici, sono tutte perfettamente reperibili nel mercato e con caratteristiche standard: la matita è fatta di grafite, la penna ha l'inchiostro ecc..

Nella gran parte dei casi delle forniture è così: si acquista ciò che si reperisce nel mercato. Nel caso, però, di forniture particolari, come arredi, potrebbe essere necessaria una progettazione specifica e, quindi, il criterio del Mr potrebbe dover essere soppiantato dall'Oepv.

Nel caso dei servizi, lo standard è assicurato dalla circostanza che nel mercato si individuino prestazioni chiaramente definite, riconducibili ad un costo unitario preciso, come il costo orario, comprendente la compensazione di tutta l'attività posta in essere.

Laddove il servizio sia definito in modo non standard (e l'eventualità è molto probabile) scatta l'Oepv, che non a caso si considera sempre obbligatoria in tipologie di servizi ad alta "personalizzazione", come quelli sociali o di pulizia.

Esclusione automatica dell'offerta anomala

In tema di offerta anomala, anche il nuovo codice consente l'esclusione automatica fino a tutto il sotto soglia comunitario, in questo senso, l'articolo 97 stabilisce che:

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (*rectius: agli offerenti*) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei

ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

I servizi di ingegneria ed architettura vengono trattati negli articoli 23 (Parte I), 46 (Parte II).

Con l'articolo 23 vengono elencati i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. Con l'articolo 46 vengono, poi, elencati i soggetti che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

Ai sensi dell'art. 157, comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, stabilisce che gli operatori da invitare siano individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Il nuovo quadro normativo, conferma, quindi, la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Al riguardo l'A.N.AC. ritiene necessario che l'istituzione dell'elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, fermo restando quanto specificato nelle citate linee guida, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.

Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il

diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro in cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio.

Nella scelta degli operatori economici da invitare, sia essa effettuata mediante l'elenco o tramite indagini di mercato, si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

Gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

Incentivo 2% dipendenti PA

Mentre resta la possibilità che gli incarichi vengano affidati, indifferente, a professionisti interni o esterni alla stazione appaltante, così come disposto alla lettera rr) della legge delega, viene modificata, con il comma 2 dell'art. 113 del provvedimento approvato, la norma relativa all'incentivazione dei tecnici pubblici dipendenti con la precisazione che per l'esecuzione le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. In pratica, quindi, non sarà corrisposto nessun incentivo per la progettazione.

Contratti relativi ai Servizi Sociali

I servizi sociali non sono inclusi nell'elenco degli appalti esclusi (attuale all. IX) e risultano, pertanto, assoggettati alle norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali ed in particolare ai principi di cui all'art. 30 e allo speciale regime di pubblicità di cui agli art. 140 e 142; il codice, tuttavia, all'art. 35, comma 1, lett. d) fissa in € 750.000 la soglia di rilevanza comunitaria per tali servizi (con la conseguenza che sotto tale soglia è sempre possibile l'affidamento secondo con procedura negoziata di cui all'art. 35, lett. b) invitando almeno 5 operatori); l'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come prevede l'art. 95, comma 3.

Procedure in caso di somma urgenza

Merita un richiamo anche la nuova disciplina per l'affidamento di lavori "in circostanze di somma urgenza" di cui all'art. 163 del codice. In via preliminare, si evidenzia che risultano abrogati con effetto immediato gli art. 175 e 176 del regolamento di esecuzione: tali norme, infatti, sono incluse nel titolo VIII, capo III del DPR 207/2010 che risulta abrogato per effetto dell'art. 217, comma 1, lett. u) n. 2 del nuovo codice.

Ne consegue che non sussiste più la differenza tra lavori d'urgenza e lavori di somma urgenza: l'unica fattispecie è quella dei lavori affidati in circostanze di somma urgenza.

La norma prevede che "il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo" può disporre l'immediata esecuzione dei lavori contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause e i lavori necessari per rimuoverlo, con il limite di € 200 mila.

Il comma 2 prevede che l'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta.

Il comma 3 disciplina in modo innovativo la determinazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate, stabilendo che esso è definito consensualmente con l'affidatario; laddove non si addivenga ad un preventivo accordo, la stazione appaltante "può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali" facendo riferimento ai prezzi desunti da prezziari ufficiali, ridotti del 20%; l'esecutore/fornitore ha facoltà di iscrivere riserva sul punto e, in assenza di riserva, i prezzi determinati dalla stazione appaltante si intendono definitivamente accettati.

Particolare attenzione deve essere prestata alla nuova disciplina del comma 4, che regola la procedura di approvazione della perizia e di copertura finanziaria della spesa: la norma dispone che il Rup o il tecnico comunale entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è tenuto a compilare una perizia giustificativa trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che "*provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori*".

La norma prevede che "*qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 e 194, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni*".

Pertanto, ferma restando la competenza della Giunta all'approvazione della perizia, laddove non sussista idoneo o sufficiente stanziamento di bilancio la Giunta entro 20 giorni dall'ordinazione deve sottoporre al consiglio comunale, che deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre, il riconoscimento della spesa secondo le modalità previste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio "*prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*".

Programmazione obbligatoria per forniture e servizi

Il nuovo codice dei contratti scioglie un nodo importante e chiarisce una volta per tutte l'obbligatorietà della programmazione delle forniture e dei servizi di importo superiore ai 40.000 euro.

Il comma 1 dell'articolo 21 impone ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (oltre al programma triennale dei lavori pubblici), con i relativi aggiornamenti annuali, specificando che entrambi i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Nel caso delle amministrazioni locali, sarà il Documento Unico di Programmazione ad ospitare appunto la programmazione dei contratti di fornitura e servizi di importo superiore ai 40.000 euro. Questa soglia coincide, ovviamente, con la possibilità di affidamenti diretti, dovuta eventualmente anche ad esigenze urgenti e non prevedibili: sicché il legislatore ha ritenuto non necessario dettagliare il programma con forniture e servizi il cui affidamento sfugge alle regole generali di trasparenza e pubblicità.

La programmazione richiede, pertanto, che tutti i responsabili dei servizi raccolgano le esigenze di acquisto, stimino la spesa necessaria e la indirizzino ai soggetti responsabili del coordinamento generale, allo scopo non solo di stilare un'elencazione valida per tutto l'ente, ma anche di considerare l'impatto e la sostenibilità della spesa complessiva.

Il nuovo codice introduce un ulteriore onere: impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (cioè, la sede di coordinamento dei Soggetti aggregatori), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, così come quello triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali debbono essere pubblicati:

sul profilo del committente;

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sul sito dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome regolati dall'articolo 29, comma 4, del nuovo codice dei contratti.

ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni

Il Codice, all'art. 213, comma 2, demanda all'ANAC l'autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.

Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 del Codice, l'**Autorità** ha deciso di **sottoporre a consultazione**, ai sensi del Regolamento dell'08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), **i primi sette documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Codice.**

Si tratta di:

Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);

Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);

Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice);

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);

Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);

Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

Dibattito Pubblico (Art. 22)

Il dibattito pubblico alla francese entra nel nostro sistema e diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, «individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici». L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi (ivi compresi comitati di cittadini), che abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse. Nella conferenza si definiscono le modalità del dibattito pubblico che, in ogni caso, deve concludersi entro quattro mesi dalla predetta convocazione. Il parere al quale si giunge non è vincolante, ma dovrà essere valutato dall'amministrazione in fase di definizione del progetto definitivo

L'Istituto è ad esecutività differita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un anno dall'approvazione del codice, su proposta del Ministro Infrastrutture e Trasporti, sentito il Ministro dell'Ambiente e il Ministro Beni culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio.

Anticipazioni (Art. 35 c. 18)

Viene reintrodotta, con esecutività immediata, l'istituto dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Clausole sociali (articolo 50)

Viene chiarito che il loro utilizzo è solo facoltativo. "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.". Quindi, il nuovo Codice non prevede alcun obbligo.

Appalto integrato (articolo 59)

Finisce l'epoca dell'appalto integrato. Il nuovo Codice stabilisce che è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori «ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità». Quindi, gli appalti relativi ai lavori dovranno essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo.

Subappalto (articolo 105)

Il valore del subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il tetto del 30% non vale dunque solo sulla categoria principale, ma anche sulle specialistiche, per le quali nel Dlgs 163/2006 non c'erano limiti. Per gli appalti sopra la soglia comunitaria, poi, è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori, ma solo se i bandi o gli avvisi di gara lo prevedono in maniera espressa.

La sussidiarietà orizzontale (Art. 189)

Con questo articolo si disciplinano gli interventi di realizzazione di opere di interesse locale su proposte operative di «gruppi di cittadini organizzati», a condizione che le opere siano di pronta realizzabilità e siano dichiarati i costi ed i mezzi di finanziamento: in ogni caso l'ente locale non potrà partecipare ai relativi oneri. Per disciplinare tali attività sussidiarie, l'ente può emanare specifico regolamento e può determinarsi sulla proposta anche con il coinvolgimento, se necessario, di altri soggetti, enti ed uffici interessati (si pensi ad esempio i casi di immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale), impartendo le prescrizioni ritenute opportune e fornendo comunque assistenza ai proponenti. In ogni caso, decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'Amministrazione si sia espressa, scatta il silenzio-rifiuto, intendendosi respinta ai sensi di legge. Nel caso invece di approvazione espressa, l'ente può disciplinare le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione dell'intervento. Per quanto concerne il regime giuridico delle opere realizzate, le stesse sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La disciplina sostanziale del nuovo codice si chiude con l'espressa esclusione di oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore conseguentemente la realizzazione di dette opere, fatta eccezione per l'Iva; mentre per quanto concerne le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, si dispone che esse siano detraibili dall'Irpef dei proponenti nella misura del 36%, rinviando alla disposizione originaria in materia (art. 1 legge 449/1997 e relativi provvedimenti di attuazione).

Il baratto amministrativo (Art. 190)

L'istituto disciplinato dal primo comma dell'art. 190 del decreto, con il nuovo codice consente a tutti gli enti territoriali di definire i criteri e le condizioni per la stipula di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati dai cittadini (in forma singola o associata), purché individuati in base a un preciso ambito territoriale.

Tali contratti hanno ad oggetto la realizzazione di interventi sul territorio quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali o interventi di recupero con finalità di interesse generale. A tali fini la Pa potrà deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali (es. Imu, Tasi, Tari, Cosap, ecc.), purché riferibile alle attività poste in essere dai predetti soggetti.

Rispetto alle previsioni dello Sblocca Italia, l'istituto in commento può essere attuato da tutti gli enti locali (e non solamente dai Comuni), oltre a non venir confinato alla valorizzazione di una «limitata zona» del territorio urbano o extraurbano (ancorché gli interventi dovranno comunque riferirsi ad un preciso ambito territoriale); diverso è anche il periodo temporale di fruizione, qui determinato autonomamente dall'ente con propria delibera (mentre l'art. 24 l. 164/14 limita la concessione dell'esenzione per «un periodo limitato e definito»).

I tributi barattabili

Il Codice precisa quanto già disposto dallo Sblocca Italia (che impone un nesso di «inerenza» tra le riduzioni o esenzioni di tributi e il tipo di attività posta in essere dai cittadini), prevedendo che i tributi devono essere «corrispondenti» al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione ovvero «comunque utili alla comunità di riferimento», in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini. Anche tale formulazione letterale consente di ritenere che resti nelle facoltà dell'ente -in sede di propria delibera- valutare il rapporto tra l'agevolazione tributaria e l'attività svolta dai cittadini, purché la determinazione sia basata su criteri di ragionevolezza e corrispondenza tra beneficio reso alla comunità ed agevolazione concessa. Parimenti la disposizione non pone alcuna limitazione in ordine alle tipologie di tributi per i quali potranno essere previste agevolazioni (salvo ovviamente i presupposti impositivi propri di ciascun tributo), ritenendo ammissibili -ad esempio- riduzioni o esenzioni dalla Tari per progetti di pulizia di parchi pubblici, ma anche della Tasi per gli stessi interventi, riconducibili alla sua natura di tributo sui servizi indivisibili, mentre a fronte di un progetto di riqualificazione di un bene immobile, l'ente potrà valutare un'agevolazione sull'Imu. Come l'analogo istituto disciplinato dall'art. 24 legge 164/2014, non sono presenti criteri legislativi oggettivi diretti alle modalità di quantificazione dell'agevolazione disposta dall'amministrazione per la «remunerazione» delle attività fornite. Anche sotto tale profilo si ritiene necessario che la delibera contenga precise motivazioni in ordine alla quantificazione compiuta, comunque basate sui principi di responsabilità, ragionevolezza ed economicità.

Disposizione operative

Nella Sezione "Modulistica ad uso degli Uffici" del sito istituzionale dell'ente sono stati già inseriti i modelli, di seguito indicati, elaborati dallo scrivente, al fine di una pronta e conforme applicazione delle principali disposizioni del nuovo Codice degli appalti :



1 Adesione a Convenzione Consip (50.5 KB).



2 Fornitura tramite Mepa con modalità O.d.A. (125.5 KB).



Modello 2 bis Guida alla predisposizione dell'Ordine Diretto d'Acquisto ODA (1.12 MB).



3 Fornitura tramite Mepa con modalità RDO (100.5 KB).



Modello 3 bis Guida alla procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso (1.73 MB).




Modello 3 ter Guida alla procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa (1.86 MB).



4 Determina affidamento diretto fuori MEPA (144.5 KB).

 5 Modello di Invito a manifestazione di interesse (32.5 KB).

 6 Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse (35.5 KB).

 7 Formule forniture Mepa Consip (40 KB)

Tanto dovevo, per debito del mio Ufficio.

f.to *IL SEGRETARIO GENERALE*
Dott. Leonardo Misuraca